



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza
Via Romualdo Montagna, 13 – Cosenza - Tel. 0984.894120 - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

- VISTO** il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18;
- VISTO** il DM 92/2016, recante “Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2” e successive integrazioni di cui al DM n. 130 del 6 luglio 2023;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che “dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 20 novembre 2023, relativo all'integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e scienze;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione 29 febbraio 2024, n. 37, e, in particolare, l'articolo 10, concernente le graduatorie di istituto di I fascia;
- VISTA** l'Ordinanza Ministeriale del 10 luglio 2020, n. 60, con la quale sono state stabilite le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
- VISTA** la O.M. 88 del 16 maggio 2024 con la quale sono state indette le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio 2024/2026 che si intende integralmente richiamata;
- VISTA** la O.M. 114 del 10 giugno 2024 con la quale il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di aggiornamento delle GPS è stato prorogato fino al 24.06.2024; l'Avviso n.103261 dell'08.07.2024 con il quale il Ministero ha comunicato l'apertura delle funzioni per la presentazione telematica delle istanze di scioglimento della riserva ai fini dell'inclusione a pieno titolo nelle GPS di I fascia;
- VISTA** la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1290 del 22 luglio 2020, avente ad oggetto “Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020”;
- VISTA** la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1550 del 4 settembre 2020, avente ad oggetto “Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze”;
- VISTO** l'art. 8, comma n. 5, dell'O.M. 16 maggio 2024 n. 88, con il quale si prevede che gli Uffici Scolastici territoriali possano procedere alla valutazione delle istanze degli aspiranti all'inserimento nelle GPS di competenza anche attraverso delega a scuole polo su specifiche classi di concorso;

- VISTO** il provvedimento n.10245 del 09.07.2024 con il quale l'Ufficio scrivente ha delegato la valutazione dei titoli dichiarati per le GPS alle Scuole Polo anche per la valutazione di eventuali esclusioni;
- VISTO** l'articolo 6 comma 4 O.M. 112/2022, che prevede che *“Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione può disporre con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”*;
- VISTO** l'art. 7, comma 8, della citata O.M. n. 112/2022, che stabilisce che *“L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie”*;
- VISTO** l'art. 7, comma 9, della citata O.M. n. 112/2022 che stabilisce che *“Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci”*;
- VISTE** la nota della Direzione Generale dell'USR Calabria n.9650 del 24.05.2022, la nota del MUR n.14853 del 30.05.2022, la nota MUR prot. n. 25800 dell'08.11.2023, nota MUR 21739 del 9.11.2023, nota MIM 51232 del 12.04.2024, relativamente ai titoli e certificazioni rilasciati dall'“Accademia di Belle Arti Fidia” di Stefanacani e “Accademia di Belle Arti Michelangelo” di Agrigento;
- VISTA** la nota MIM 4816 del 17.01.2024 recante istruzioni operative inerenti certificazioni false di lingua spagnola DELE rilasciate su carta intestata dell'Istituto Cervantes,
- VISTA** la nota MUR 11276 dell'11.06.2024 concernente la validità dei CLIL rilasciati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica;
- CONSIDERATO** che le certificazioni di lingua spagnola denominate SIELE non sono rilasciate da Ente ricompreso nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione;
- CONSIDERATO** che i titoli conseguiti all'estero non ancora riconosciuti in Italia non possono essere valutati come titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso;
- ESAMINATE** le istanze di partecipazione presentate dagli interessati;
- CONSIDERATO** il potere di autotutela al quale l'amministrazione è ricorsa per rettificare eventuali errori di valutazione commessi dalle istituzioni scolastiche durante le operazioni di verifica e convalida dei titoli nel precedente biennio;
- VISTO** il provvedimento n.11544 del 29.07.2024 con il quale questo Ufficio ha disposto l'esclusione degli aspiranti privi di valido titolo d'accesso per le GPS;
- VISTO** il provvedimento n.11688 del 31.07.2024 con il quale questo Ufficio ha provveduto in autotutela al reinserimento di alcuni aspiranti e alla correzione di errori materiali sul provvedimento predetto;

D E C R E T A

Art. 1 - Sono pubblicate le Graduatorie provinciali di Supplenza di ogni ordine e grado relative alla provincia di Cosenza di cui all'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, allegate al presente provvedimento di cui sono parte integrante.

Art. 2 - Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione o nei confronti dei quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui all'articolo 6 dell'O.M. 16 maggio 2024, n. 88.

Art. 3 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.

Art. 4 - La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.

Gli aspiranti, dopo aver visualizzato sul proprio profilo di “Istanze on line” la posizione e la valutazione operata, potranno eventualmente rivolgere richiesta di chiarimenti ENTRO E NON OLTRE 5 GIORNI dalla pubblicazione del presente decreto direttamente alle Scuole polo delegate da questo Ufficio, ciascuna per le classi di concorso di competenza.

IL DIRIGENTE
Loredana Giannicola